



CITTA' DI MARIANO COMENSE

PROVINCIA DI COMO

Settore Risorse Economico-Finanziarie
Ufficio Tributi

ALLEGATO A)

TASSA SUI RIFIUTI ANNO 2021 – RELAZIONE DETERMINAZIONE TARIFFE

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita, con decorrenza 1° gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), articolata nelle sue componenti dell'Imposta Municipale Propria – IMU, del Tributo sui Servizi Indivisibili – TASI e della Tassa sui Rifiuti – TARI, basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Precisato che la TARI è la componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Premesso ancora che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, abrogando le norme relative ad IMU e TASI lasciando vigenti le norme dedicate alla disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Considerato che la tassa in ogni caso deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali ai cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Richiamato il comma 651 dell'art. 1 della citata legge 147/2013, laddove si prescrive che: *“Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158”*

Visto in particolare l'art. 8, secondo cui ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, individuando i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa suddivisione ed attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa alle utenze domestiche e non domestiche;

Dato atto che, come disposto all'allegato 1, punto 3, del D.P.R. 158/1999, i suddetti costi sono suddivisi in:

- costi fissi, relativi agli investimenti e relativi ammortamenti,
- costi variabili, rapportati alla quantità di rifiuti prodotta, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione

con l'indicazione puntuale delle differenti voci di costo che concorrono alla loro determinazione;



CITTA' DI MARIANO COMENSE

PROVINCIA DI COMO

Settore Risorse Economico-Finanziarie

Ufficio Tributi

Viste le disposizioni recate dal D.P.R. 158/99 che prevedono che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

Rilevato che detti costi desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macroclassi di utenze, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99;

Verificato che il decreto predetto fissa determinati coefficienti per il calcolo della tariffa (come di seguito specificati), individuati in misura variabile a seconda che la popolazione del Comune superi o meno i 5.000 abitanti, con un'ulteriore differenziazione per area geografica (Nord, Centro e Sud);

Preso atto che l'importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento Ka, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali;

Considerato che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di adattamento Kb;

Rilevato che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza sulla base di un coefficiente Kc, scelto all'interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile;

Atteso che per l'attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti Kd, stabiliti dal D.P.R. n. 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

Visto l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, con il quale è stato attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

Vista la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021", confermando, per quanto attiene al concreto metodo di calcolo delle tariffe, l'utilizzo dei parametri di cui al citato D.P.R. n. 158/1999;

Considerato che a seguito della citata delibera n.443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale, prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;



CITTA' DI MARIANO COMENSE

PROVINCIA DI COMO

Settore Risorse Economico-Finanziarie
Ufficio Tributi

Atteso che lo stesso MTR all'art. 1 definisce il PEF come Piano Economico Finanziario elaborato a norma dell'art. 8 del D.P.R. 158/1999 dal gestore del servizio di gestione integrata dei RU, ai sensi delle disposizioni del medesimo Allegato A, che prevede con cadenza annuale, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa;

Atteso ancora che l'articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999 ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

Rilevato pertanto che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 rinviano ai criteri del comma 652, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n.158/1999, o, in alternativa, e comunque nel rispetto del principio "*chi inquina, paga*", il comune "*può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti*;

Dato quindi atto che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, pur con la possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

Dato atto che la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati";

Ritenuto, dunque, che anche con il MTR i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

Preso atto che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno dei limiti di cui all'articolo 4, del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- tasso di inflazione programmata;
- miglioramento della produttività;
- miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

Considerato come il Metodo imponga la rimodulazione della quota variabile, in conformità all'articolo 3, dell'allegato A, prevedendo che la variazione dei costi variabili rispetto all'anno precedente resti all'interno del *range* tra 0,8 e 1,2;



CITTA' DI MARIANO COMENSE

PROVINCIA DI COMO

Settore Risorse Economico-Finanziarie

Ufficio Tributi

Rilevato che la condizione sopra imposta comporta una riclassificazione dei costi, rispetto al sistema del D.P.R. n. 158/99;

Atteso che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 18, del metodo MTR, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

Verificato, altresì, che il metodo MTR prevede il "limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie", da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

Ribadito quindi ancora valido e vigente il principio secondo cui il Piano Economico finanziario redatto a norma del cd. METODO TARIFFARIO SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2018-2021, di cui all'Allegato A alla Deliberazione ARERA n 443/2020, si pone come strumento di base ai fini della determinazione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, sulla base dei principi sopra richiamati, con particolare riferimento alla corretta determinazione dei profili tariffari della TARI, nei suoi aspetti economico-finanziari.

Visto il "Piano Economico Finanziario per l'anno 2021" e relativi allegati, predisposto dal Comune, gestore per quanto di competenza (gestione tariffe e rapporto con gli utenti), in qualità di Ente Territorialmente competente per la Regione Lombardia, in sinergia con la società gestore del Servizio di Igiene Urbana, Service 24 Ambiente S.r.l., la quale ha predisposto il cd. "PEF grezzo" ed inviato all'Ente con prot. n. 16424 del 15.04.2021, successivamente revisionato con prot. n. 26173 del 16.06.2021 e sottoposto a validazione, secondo normativa.

Riassunte come sopra le norme ora richiamate, si desume quindi che la metodologia tariffaria si articola nelle seguenti *fasi fondamentali*:

- a) individuazione e classificazione dei costi del servizio;
- b) suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
- c) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;
- d) calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.

E' pertanto ancora valido e vigente il principio secondo cui il Piano Economico finanziario redatto a norma del cd. METODO TARIFFARIO SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2018-2021, di cui all'Allegato A alla Deliberazione ARERA n 443/2020, si pone come strumento di base ai fini della determinazione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, sulla base dei principi sopra richiamati, con particolare riferimento alla corretta determinazione dei profili tariffari della TARI, nei suoi aspetti economico-finanziari.

Richiamato il D.lgs. 3 settembre 2020, n. 116, emanato a seguito delle legge delega 4 ottobre 2019, n. 117, di recepimento della Direttiva comunitaria n. 2018/851, con il quale è stato modificato il D.lgs. 3 aprile 2016, n. 152, "TUA - Testo Unico dell'Ambiente", intervenendo in materia di definizione e classificazione dei "rifiuti," con importanti ripercussioni relativamente al conferimento al Servizio Pubblico Comunale di Igiene Urbana e quindi di tassazione, sia in termini di tariffe TARI che di superfici tassabili;



CITTA' DI MARIANO COMENSE

PROVINCIA DI COMO

Settore Risorse Economico-Finanziarie
Ufficio Tributi

Atteso che ad opera della normativa sopra richiamata:

- viene cancellato all'interno del TUA ogni riferimento ai cd. "rifiuti speciali assimilati", che vengono ora ricompresi nella categoria dei "rifiuti urbani", abrogando l'art. 198, nella parte in cui demandava ai Comuni l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi, secondo i criteri dettati dallo Stato;
- allo stesso modo decade ogni riferimento ai "rifiuti speciali assimilabili o assimilati", presente nel Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti – TARI, dovendo sostituire tale espressione con "rifiuti urbani", laddove previsto e possibile;
- a norma del nuovo art. 198, comma 2-bis, "*le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero*";
- in base al nuovo art. 238, comma 10, come modificato dall'art. 3, comma 12 del D.lgs. 116/2020, tali utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o privato per un periodo non inferiore a cinque anni, restando escluse dalla corresponsione della componente tariffaria legata alla quantità dei rifiuti conferiti – parte variabile della tariffa;

Rilevato che le novità sopra descritte si intrecciano quindi inevitabilmente con la tassazione sui rifiuti – TARI, sia in termini di qualificazione delle attività tassabili che di quantificazione delle superficie assoggettate al prelievo, a fronte di una normativa TARI, legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s. m. ed i., non innovata dalle disposizioni in parola;

Richiamato il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dal D.L. 22 marzo 2021, n. 41, come a sua volta modificato dalla legge di conversione, l. 24 maggio 2021 n. 69, il quale all'art. 30, comma 5, dispone ora che *La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022*";

Dato atto che, a norma delle modifiche apportate al Regolamento per la disciplina della TARI, a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 116/2020, è stato deliberato che *"Solo ed esclusivamente per gli anni 2021/2022, l'uscita dal servizio pubblico, comunicata entro il 31 maggio 2021, come stabilito all'art. 30, comma 5 del D.L. 22 marzo 2021, conv. con l. 69/2021, in considerazione dell'evolversi della normativa, avrà effetto anche per l'anno 2021, con decorrenza dalla data della comunicazione al Comune"*;

Vista l'attuazione del servizio di ricognizione di tutte le utenze non domestiche avviato dall'Ufficio tributi dal mese di febbraio, protratta sino al 31 maggio, al fine di aggiornare la banca dati in possesso, relativamente alle utenze che hanno scelto di avvalersi o meno dell'opzione di uscita dal servizio pubblico, avviando la totalità dei propri rifiuti urbani ad operatori privati secondo le disposizioni di legge;

Precisato che nell'emissione del ruolo TARI 2021, verranno comunque esentate dal versamento della tassa, le utenze relative alle aziende agricole ed attività connesse, le attività industriali per la parte legata alla produzione industriale produttiva di rifiuto speciale, come richiesto dal D.lgs. 116/2020,



CITTA' DI MARIANO COMENSE

PROVINCIA DI COMO

Settore Risorse Economico-Finanziarie
Ufficio Tributi

nonché le utenze mercatali confluite nell'assoggettamento al Nuoco Canone Mercatale, di cui alla legge di Bilancio 2020, l. 27 dicembre 2019, n. 160 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2021;

Di seguito si espongono per l'anno 2021 i criteri di ripartizione dei costi ai fini della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2021.

2. L'INDIVIDUAZIONE E LA RIPARTIZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO

Il D.P.R. 158/1999 suddivide i costi afferenti alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani, che devono essere coperti con la tariffa in due comparti: costi fissi (costi relativi alle componenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani non specificamente correlate alla produzione di rifiuti da parte degli utenti) e costi variabili (costi relativi alle componenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani la cui entità è proporzionale alla quantità di rifiuti prodotta e, conseguentemente, alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti urbani).

Ai costi, come definiti secondo l'MTR di cui al paragrafo precedente e costituenti il PEF come adottato con apposita Deliberazione consiliare, devono essere sommate le riduzioni obbligatorie previste dalle diverse leggi susseguitesi nel tempo, nonché, a norma di quanto stabilito in materia dalla l. 147/2013, quelle riduzioni che possono essere previste e disciplinate nel Regolamento TARI e che, comportando in generale un minore introito da tariffa, come previsto dalle linee guida ministeriali, non possono e non devono essere controbilanciate da entrate diverse dai proventi del tributo, ma per assicurarne l'integrale copertura, il minor gettito, suddiviso in quote fisse e variabili, deve essere inserito tra i costi del piano economico finanziario.

A queste riduzioni, si sottraggono e quindi non devono essere considerati quale costo a carico della platea degli altri contribuenti/utenti, i costi relativi alla produzione di rifiuti speciali che i produttori hanno l'obbligo di smaltire autonomamente secondo norma di legge. A norma di quanto disposto al comma 649 dell'art. 1 della legge 47/2013, si ricomprendono tra tali costi, a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 116/2020, i costi relativi alla produzione dei rifiuti speciali a norma dello stesso decreto e quindi non sono state considerate tra le riduzioni da sommare al costo PEF e ripartite tra le altre utenze, quelle corrispondenti all'esenzione totale delle superfici per le utenze agricole ed attività connesse a norma dell'art 2135 c.c. o di tutte le altre attività escluse, così come non sono state considerate le relative superfici esenti.

I predetti costi vengono ripartiti quindi tra le tipologie di utenze domestiche e non domestiche, in base all'individuazione analitica di origine degli stessi.

Tutte queste voci concorrono alla commisurazione della base tariffaria con il sistema di calcolo ivi utilizzato.

Le prime operazioni da compiere consistono nella ripartizione dei costi tra fissi e variabili, secondo la classificazione operata Metodo Tariffario ARERA.

Il dettaglio dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti è sintetizzato nella successiva tabella.

Componenti di costo variabile	
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT	213.022
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS	480.729
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR (al netto proventi $b(AR)$ e ricavi $b(I+\omega)AR_{CONAI}$)	52.327
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD	668.285



CITTA' DI MARIANO COMENSE

PROVINCIA DI COMO

Settore Risorse Economico-Finanziarie

Ufficio Tributi

Oneri relativi all'IVA indetraibile	141.436
ΣTV_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	1.555.800

Componenti di costo fisse	
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio - CSL	276.982
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	66.729
Costi generali di gestione - CGG	237.792
Costi relativi alla quota crediti inesigibili - CCD	99.972
Costi d'uso del capitale - CK	57.716
Costi operativi incentivanti fissi art. 8 MTR - COI^{EXP}_{TF}	3.189
Oneri relativi all'IVA indetraibile	54.826
ΣTF_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	797.206
$\Sigma T_a = \Sigma TV_a + \Sigma TF_a$ - Costi massimi ammissibili	2.353.006
Detrazioni di cui al comma 1.4 det. N. 2/DRIF/2020 (MIUR)	22.938
ΣT_a - Costi ammissibili al netto MIUR	2.330.068

Inflazione programmata 2020 - rpi_a	1,7 %
Recupero di produttività per l'anno di riferimento - Xa	0,10 %
Miglioramento previsto qualità - QL_a	2,00%
Parametro crescita annuale - β (attualizzazione)	3,6%
Parametro attualizzazione	1,036%
VALORE PEF 2020	2.123.079
VALORE PEF 2020 ATTUALIZZATO	2.199.510
CV 2020	1.169.859
CF 2020	953.220
Riclassificazione CV 2021 art. 3 MTR (tra 0.8 e 1.2%)	1.403.830
Riclassificazione CF 2021 art. 3 MTR	795.680
ΣT_a - Costi ammissibili al netto MIUR	2.330.068
Detrazioni comma 4.5 Del. 443/2019/R/_{IRRF}	153.496



CITTA' DI MARIANO COMENSE

PROVINCIA DI COMO

Settore Risorse Economico-Finanziarie
Ufficio Tributi

VALORE PEF 2021 TOTALE		2.199.510
Riduzione parte fissa utenze domestiche attualizzate- RFUD		12.231,98
Riduzione parte fissa utenze non domestiche attualizzate- RFUND		12.514,48
Riduzione parte variabile utenze domestiche attualizzate- RVUD		6.619,15
Riduzione parte variabile utenze non domestiche attualizzate- RVUND		32.908,62
TOTALE PEF CON RIDUZIONI ATTUALIZZATE		2.263.784,07
Tariffa di riferimento anno 2021 - ΣT_a € 2.263.784,07	TF - Totale costi fissi	814.530,17
	TV - Totale costi variabili	1.449.253,90

L'importo massimo dei costi efficienti per l'anno 2021 come risulta dall'applicazione del metodo MTR è pari a € 2.353.006,00. Tale importo al netto del contributo, pari ad € 22.938,00 di cui all'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, per le Istituzioni scolastiche, che, ai sensi della determinazione ARERA n°2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, deve essere sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti, è pari ad € 2.330.068,00, quale importo costi ammissibili

Secondo le indicazioni del MTR il valore massimo del piano economico finanziario per l'anno 2021 non può comunque essere superiore a 2.199.510 (pari al valore del PEF 2020 incrementato del tasso di inflazione pari a 1,70%, dedotto lo 0,1%, parametro scelto quale recupero produttività e del 2% relativo al miglioramento previsto nella qualità del servizio).

Poiché l'equilibrio finanziario Gestore/Comune è comunque garantito, Il Comune non ha inteso presentare istanza per il superamento del limite alla crescita annuale, come previsto dalla deliberazione ARERA ed ha proposto al proprio Consiglio Comunale l'approvazione di un piano economico finanziario per l'anno 2021 pari a € 2.199.510.

Sommando le riduzioni di legge, il valore della tariffa di riferimento per l'anno 2021 è pari ad € 2.263.784,07

3. RISULTANZE FABBISOGNI STANDARD

A norma dell'art. 1, comma 653 della l. 147/2013, nella determinazione dei costi, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard, al fine di adottare eventuali iniziative al fine di far convergere sul valore assunto come riferimento eventuali costi superiori non corrispondenti a livelli superiori di servizi.

Il Dipartimento delle Finanze in data 23.12.2019 ha quindi dettato le "Linee guida interpretative" per l'anno 2020 concernenti l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 per l'applicazione dei fabbisogni standard alla TARI. Il nuovo Metodo prevede l'uso del fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in



CITTA' DI MARIANO COMENSE

PROVINCIA DI COMO

Settore Risorse Economico-Finanziarie

Ufficio Tributi

particolare allo scopo dell'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie.

Le Linee Guida hanno chiarito che: *“Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti”.*

Si è quindi proceduto all'elaborazione del calcolo dei fabbisogni standard per il Comune di Mariano Comense, in base alle variabili riportate all'“Allegato 3 - Componenti e variabili considerate nella stima dei fabbisogni standard del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani.” Tali variabili sono suddivise in variabili di contesto, come la quota di raccolta differenziata, la distanza dagli impianti provinciali di gestione rifiuti, il costo della benzina, in variabili territoriali, relativi alla regione di appartenenza, alla vocazione turistica o al valore degli immobili, tenendo conto che il Cluster di appartenenza del Comune è il Cluster 9.

Il fabbisogno standard finale di ogni comune è il risultato del prodotto tra il costo standard di riferimento per la gestione di una tonnellata di rifiuti e le tonnellate dei rifiuti gestiti, laddove il costo standard del Comune di riferimento viene calcolato sulla base dello scostamento dei valori riferibili al comune rispetto al valore pari alla media nazionale, quantificato in € 130,45 cd. “valore intercetta”.

Dal calcolo come sopra effettuato, il costo standard unitario del servizio di smaltimento rifiuti, espresso in euro per tonnellata, per il Comune di Mariano Comense risulta essere pari ad € 319.93 più alto rispetto al costo standard nazionale.

Verificato che il costo complessivo che il Comune di Mariano Comense dovrà coprire per l'anno 2021, attraverso l'applicazione della TARI, tenuto conto anche di quanto indicato al punto precedente, è quantificato in € 2.263.784,07 al netto dei ricavi conseguiti ed adeguato all'inflazione programmata e al recupero di produttività per l'anno di riferimento, pari all'1,16 nonché comprensivo del costo delle riduzioni, e che conseguentemente il costo effettivamente sostenuto dal Comune per tonnellata di rifiuto è pari ad € 222,79 si ritiene di non dover procedere ad alcun aggiustamento di tale costo verso la media nazionale.

4. I CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA UTENZE DOMESTICHE E UTENZE NON DOMESTICHE

Una volta individuata la ripartizione dei costi di cui al punto 2., è necessario procedere alla suddivisione degli stessi tra le due macrocategorie di utenze domestiche e non domestiche (art. 4, comma 2, del D.P.R. 158/1999), considerando che:

- le utenze domestiche sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari;



CITTA' DI MARIANO COMENSE

PROVINCIA DI COMO

Settore Risorse Economico-Finanziarie
Ufficio Tributi

- le utenze non domestiche ricomprendono tutte le restanti utenze (rappresentano quindi una categoria residuale), in cui rientrano, come specifica l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 158/1999:
 - ▶ le attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, con esclusione, dal 2021, dei banchi di mercato, di cui si dirà al punto 4b.;
 - ▶ le "comunità", espressione da riferire alle "residenze collettive e simili, di cui al gruppo catastale P1 del D.P.R. n. 138 del 1998, corrispondente all'attuale gruppo catastale B1 (collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme).

Come meglio si vedrà, all'interno di questa ripartizione di base delle utenze, sussistono ulteriori sottoarticolazioni, in quanto per i comuni con una popolazione superiore ai 5.000 abitanti:

- le utenze domestiche sono distinte in sei categorie in relazione al numero degli occupanti (Allegato 1, tab. 1a e 2, del D.P.R. 158/1999);
- le utenze non domestiche sono differenziate in relazione all'attività svolta, individuandosi 30 tipologie (Allegato 1, tab. 3a e 4a del D.P.R. 158/1999).

A tal proposito, occorre qui riportate le innovazioni apportate dal D.lgs. 03 settembre 2020, n. 116, emanato a seguito della legge delega 4 ottobre 2019, n. 117, di recepimento della Direttiva UE n. 2018/851, di modifica a sua volta della direttiva 2008/98/CE, relativa ai rifiuti, e della Direttiva UE 2018/852, di modifica della direttiva 1994/62/CE, relativa agli imballaggi e ai rifiuti da imballaggio, applicazione delle norme particolari sui rifiuti urbani e speciali e il relativo servizio di gestione a partire dal 1° gennaio 2021.

Il D.lgs. 116/2020 ha modificato il D.lgs. 3 aprile 2016, n. 152, "TUA - Testo Unico dell'Ambiente", intervenendo quindi in materia di definizione e classificazione dei "rifiuti," con importanti ripercussioni relativamente al conferimento al Servizio Pubblico Comunale di Igiene Urbana e quindi di tassazione, sia in termini di tariffe TARI che di superfici tassabili.

In particolare, nel definire i rifiuti urbani, all'art 183, comma 1, lett. *b-ter*), punto 2, Del Testo Unico Ambiente modificato, dispone che rientrano tra questi i "rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies".

Se l'allegato L-quater elenca i rifiuti urbani, l'allegato L-quinquies, elenca una serie di attività, produttive di rifiuto urbano di cui ai codici EER dell'allegato precedente, peraltro in modo aperto, visto che il medesimo allegato include anche le "attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti".

L'allegato in questione non individua, pertanto, le categorie tariffarie, ma solo le attività – peraltro in modo non esaustivo – che producono rifiuti urbani.

Le categorie di contribuzione rimangono, invece, quelle di cui agli allegati al D.P.R. n. 158 del 1999, ovvero le 21 categorie per i Comuni fino a 5 mila abitanti e le 30 categorie per i Comuni oltre 5 mila abitanti, con l'ulteriore precisazione che il Comune ha anche ampia possibilità di modifica delle categorie, che possono essere accorpate o ulteriormente frazionate, sulla base di indagini condotte al fine di verificare l'effettiva produzione dei rifiuti. Il D.P.R. n. 158 del 1999 non risulta interessato da alcuna modifica normativa ed altrettanto dicasi per l'art. 1, comma 651, della legge n. 147 del 2013, a mente del quale "il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati" dal D.P.R. n. 158 del 1999, come riportato nei paragrafi precedenti.



CITTA' DI MARIANO COMENSE

PROVINCIA DI COMO

Settore Risorse Economico-Finanziarie
Ufficio Tributi

Pertanto, il Comune di Mariano continua ad applicare la categoria – “Attività industriali con capannoni di produzione”, prevedendo comunque, come da Regolamento TARI approvato, che *“Il criterio della tariffa unica può essere derogato qualora il contribuente dimostri la diversa e stabile destinazione d’uso dei locali e delle aree, opportunamente documentata (scheda catastale da cui si evincano le diverse destinazioni o planimetria degli immobili redatte in base alle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro) e che la superficie da assoggettare ad altra tariffa sia pari o superiore al 10% di quella complessivamente assoggettata al tributo, con inserimento nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.”*

Sul punto, si rammenta, lo stesso Dipartimento delle finanze, nel prototipo di regolamento Tares, aveva precisato che la tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Tuttavia, lo stesso Dipartimento ha anche precisato che *“tale principio possa essere temperato prevedendo - ma si tratta di una mera facoltà - l’applicazione di una pluralità di tariffe, corrispondenti alla specifica tipologia d’uso delle superfici con un’autonoma e distinta utilizzazione, purché le stesse presentino un minimo di estensione”*.

Per la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche l’art. 4 del D.P.R. 158/1999 non detta regole precise, a differenza di quanto previsto per la ripartizione tra costi fissi e variabili, limitandosi ad indicare che la suddivisione debba avvenire “secondo criteri razionali”.

Si è pertanto deciso di effettuare la ripartizione sulla base di due componenti:

- **per i Costi Fissi, sulla base delle superfici**, rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche e calcolando quindi l’incidenza percentuale sul totale.
- **per i Costi Variabili, sulla base dei quantitativi medi ordinari di rifiuti prodotti in relazione alle utenze non domestiche**. Considerando che è conosciuta, trattandosi di un dato depositato presso ISPRA, la quantità dei rifiuti totali prodotti nel Comune di Mariano Comense per l’anno 2019, pari a tonnellate 10.161,093, per differenza è stata calcolata l’incidenza percentuale delle utenze domestiche.

L’incidenza della superficie delle due categorie di utenza alla data del 31.05.2021 – ai fini della ripartizione sopra descritta, era la seguente:

- 68,10% per le UD
- 31,90% per le UND.

Sulla base di tali percentuali si è proceduto alla suddivisione dei Costi Fissi tra UD e UND.

L’incidenza della quantità totale presunta di rifiuti prodotta dalle due categorie di utenza alla data del 31.05.2021 – ai fini della ripartizione sopra descritta, era la seguente:

- 44,02% per le UD
- 55,98% per le UND.

Sulla base di tali percentuali si è proceduto alla suddivisione dei Costi Variabili tra UD e UND.

Tale metodologia, come già indicato precedentemente al punto 2, è stata integrata con l’imputazione puntuale delle voci di costo rappresentate dalle riduzioni tariffarie provenienti rispettivamente dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche, parte fissa e parte variabile.



CITTA' DI MARIANO COMENSE

PROVINCIA DI COMO

Settore Risorse Economico-Finanziarie

Ufficio Tributi

Sulla base di tale percentuale di incidenza, tanto sulla parte fissa che variabile, sono quindi stati calcolati i seguenti costi attribuiti alle utenze domestiche e non domestiche, riportati nella tabella seguente:

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche			
Costi totali utenze domestiche $\Sigma Td = Ctudf + Ctudv$	€ 1.184.602,95	<i>Ctudf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche</i>	554.113,42
		<i>Ctudv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze domestiche</i>	630.489,53

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche			
Costi totali utenze non domestiche $\Sigma Tnd = Ctndf + Ctndv$	€ 1.079.181,12	<i>Ctndf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche</i>	260.416,75
		<i>Ctndv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche</i>	818.764,37

Allo stesso modo:

Costi fissi totali	$\Sigma Tf = Ctuf + Ctnf$ € 814.530,17	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche	$Ctuf = \Sigma Tf \times 64,52\%$	€ 554.113,42
		Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili utenze non domestiche	$Ctnf = \Sigma Tf \times 35,48\%$	€ 260.416,75
Costi variabili totali	$\Sigma Tv = Ctuv + Ctnv$ 1.449.253,90	Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche	$Ctuv = \Sigma Tv \times 64,58\%$	€ 630.489,53
		Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili utenze NON domestiche	$Ctnv = \Sigma Tv \times 35,42\%$	€ 818.764,37

4a. RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DEI COSTI FISSI E DEI COSTI VARIABILI TRA LE UTENZE DOMESTICHE

Sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. 158/1999, la quota fissa delle utenze domestiche viene ripartita in relazione ai metri quadri occupati dalle sei categorie corrispondenti al numero degli occupanti, intendendosi come unica categoria quella rappresentata da 6 o più occupanti.

Le superficie di riferimento vengono riparametrate sulla base di specifici coefficienti **Ka** presenti nello stesso D.P.R.



CITTA' DI MARIANO COMENSE

PROVINCIA DI COMO

Settore Risorse Economico-Finanziarie

Ufficio Tributi

La quota variabile viene invece ripartita proporzionalmente tra le stesse categorie, indipendentemente dalla superficie occupata, sulla base di specifici coefficienti nell'ambito degli intervalli di cui al D.P.R. 158/1999 (**Kb**).

L'importo addebitato alla singola utenza domestica è pertanto dato dalla somma delle due quote come sopra determinate.

L'evidenziazione di entrambi tali coefficienti è demandata al punto successivo.

4a.1. INDIVIDUAZIONE DEI COEFFICIENTI "K" PER LE UTENZE DOMESTICHE

Il D.P.R. 158/1999 non pone possibilità di variazione, se non geografico/dimensionali (comuni fino e oltre 5 mila abitanti, ubicati al Nord, Centro o Sud, per un totale di sei classi), nell'applicazione del coefficiente Ka, relativo alla ripartizione dei costi fissi.

Per quanto riguarda la ripartizione dei costi variabili è invece presente, per ciascuna categoria, un intervallo minimo/massimo, all'interno del quale deve essere operata la scelta del coefficiente Kb.

Per quanto riguarda l'esercizio del potere di individuazione dei coefficienti, è opportuno richiamare la giurisprudenza consolidata (giova ricordare che il D.P.R. 158/1999 costituiva, precedentemente all'introduzione della TARES prima e della TARI poi, il riferimento per l'applicazione della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani cosiddetta TIA), efficacemente richiamata all'interno del capitolo 15 delle "Linee guida per la redazione del piano finanziario e per l'elaborazione delle tariffe", per i quali viene sancito il criterio di ragionevolezza e di discrezionalità nell'ambito della loro scelta operata dall'Amministrazione Comunale.

Ai fini dell'applicazione del tributo per l'anno 2021 si è stabilito di mantenere i coefficienti relativi alla parte variabile (Kb) ridotti al minimo di legge per tutte le classi di utenza domestica, ad eccezione della classe 1.1 – Un componente, alla quale è stato applicato il coefficiente massimo; tale scelta viene "assorbita" dall'abbattimento forfettario della relativa tariffa, pari al 25% come determinato dal vigente regolamento comunale che disciplina il nuovo tributo.

I relativi coefficienti, distinti secondo la classificazione basata sul numero degli occupanti, saranno oggetto di approvazione del Consiglio Comunale nell'allegato prospetto "COEFF. PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PARTE FISSA E VARIABILE DELLA TARIFFA ALLE UTENZE DOMESTICHE".

4b. RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DEI COSTI FISSI E DEI COSTI VARIABILI TRA LE UTENZE NON DOMESTICHE

Sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. 158/1999, sia la quota fissa che la quota variabile delle utenze non domestiche viene ripartita sulla base dei metri quadri occupati da ciascuna delle categorie determinate dal D.P.R. 158/1999 in relazione alla tipologia di attività svolta dal soggetto passivo del tributo.

Le superfici di riferimento vengono riparametrate sulla base di specifici coefficienti (**Kc** per la parte fissa, e **Kd** per la parte variabile) nell'ambito degli intervalli presenti nello stesso D.P.R.

L'evidenziazione di tali coefficienti è demandata al punto successivo.



CITTA' DI MARIANO COMENSE

PROVINCIA DI COMO

Settore Risorse Economico-Finanziarie
Ufficio Tributi

Con riferimento ai banchi di mercato di beni durevoli e alimentari, utenze non domestiche che realizzavano il presupposto della tariffa giornaliera anziché quella annuale fino all'annualità 2020, a far data dal 1° gennaio 2021 vengono sottratti all'applicazione della TARI e assoggettati al Canone unico Mercatale di cui alla legge di Bilancio 2020, l. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale sostituisce il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

4b.1 INDIVIDUAZIONE DEI COEFFICIENTI "K" PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

Per quanto riguarda le utenze non domestiche il D.P.R. 158/1999 evidenzia, per entrambe le componenti (fissa e variabile) della tariffa, un intervallo minimo/massimo, all'interno del quale operare la scelta. Per l'anno 2015, tuttavia, era stata data facoltà ai Comuni di discostarsi dai suddetti limiti al fine di evitare brusche variazioni nel passaggio al nuovo prelievo. Tale facoltà è stata rinnovata per gli anni successivi, e da ultimo ad opera delle modifiche apportate al comma 652 dell'art. 1 della legge 147/2013, dall'art. 57-bis del D.L. 124/2019, conv. con modificazione dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, secondo cui *"Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1."*

Avvalendosi della facoltà appena sopra menzionata, sono stati rivisti per l'anno in corso i coefficienti utilizzati per la determinazione delle tariffe 2021, rispettando i limiti di flessibilità del 50% concessi rispetto ai coefficienti minimi e massimi di cui al D.P.R. 158/1999.

I coefficienti così determinati, distinti secondo la classificazione basata sull'attività svolta dal soggetto passivo del tributo, saranno oggetto di approvazione del Consiglio Comunale nell'allegato prospetto "COEFF. PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PARTE FISSA E VARIABILE DELLA TARIFFA ALLE UTENZE NON DOMESTICHE".

4c. L'ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE PER LE UTENZE DOMESTICHE E UTENZE NON DOMESTICHE

Il procedimento fin qui descritto porta, attraverso il percorso di calcolo stabilito dal D.P.R. 158/1999, alla quantificazione delle tariffe per ciascuna categoria di utenza domestica e non domestica, sia per quanto riguarda la parte fissa che relativamente alla parte variabile.

Le tariffe della tassa sui rifiuti per l'anno 2021, ripartite tra categorie di utenze, saranno oggetto di approvazione del Consiglio Comunale nell'allegato prospetto "TARIFFE TASSA RIFIUTI – TARI UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE ANNO 2021".